ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0039468.20-05-2025

IL DIRIGENTE GENERALE
PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

VISTO l'Art. 199 del T.U. (delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili) approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTA la legge 1° dicembre 1986, n. 870 "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.79 contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n.833 contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie, di interesse regionale, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 riguardante adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il decreto legislativo 1 aprile 2004, n.111 contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti, modificato con il decreto legislativo 2 marzo 2007, n.33 contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 162 del 30 aprile 1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva (UE) 2014/33 relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/424 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE;

VISTO il Decreto Direttoriale 288 del 17 settembre 2014 "*Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico*";

VISTO il Decreto Dirigenziale del 2 maggio 2024 *"Disciplina per la formazione e l'aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del Decreto Ansfisa n.76655 del 7 dicembre 2023"*;

VISTA la nota ANSFISA n. 36032 del 16 maggio 2024 "*Validità dei patentini di Capo Servizio";*

VISTA la nota ANSFISA n.55123 del 24 luglio 2024 "*Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico*" relativa all'applicazione del D.D. del 7 dicembre 2023 fino al 1° luglio 2024;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 199 del 19 dicembre 2024 *"Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021"*;

VISTA la nota ANSFISA n.94488 del 22 dicembre 2024 "*Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico - Disposizione transitoria per la stagione sciistica invernale 2024-2025*";

VISTO il Decreto Dirigenziale del 3 febbraio 2025 *"Disciplina per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale delle competenze del personale in servizio presso impianti a fune ai sensi del decreto Ansfisa n. 00199 del 19 dicembre 2024"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente *"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"* e in particolare l'art. 9 dell'Allegato "D" relativamente ai certificati di abilitazione del personale addetto all'esercizio rilasciati dagli U.S.T.I.F.;

CONSIDERATO

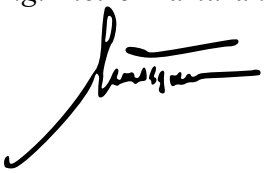
- che con il D.D. ANSFISA del 3 febbraio 2025, introducendo l'obbligo di formazione (iniziale e periodica), questa Direzione Generale di ANSFISA ha previsto nuove e diverse modalità per il rilascio e il rinnovo dei patentini di Capo Servizio che non hanno più consentito, dal 1 agosto 2024, l'applicazione del Decreto Direttoriale 288 del 17 settembre 2014, che disponeva all'art.6 la possibilità di riconoscimento delle abilitazioni acquisite dai Capi Servizio presso le Provincie e Regioni autonome, e il conseguente rilascio del Nulla Osta alla nomina del Capo Servizio alla società esercente presso impianti del territorio nazionale;
- al fine di consentire un regolare proseguimento dell'esercizio degli impianti a fune sul territorio nazionale di competenza dell'ANSFISA per i Capi Servizio abilitati nelle Regioni e Province Autonome,

- al fine del rilascio del patentino "ANSFISA", di cui al D.D. n.288 del 20214, alle funzioni di Capo Servizio su territorio di competenza di questa Agenzia per titolari di equivalente patentino di abilitazione acquisito presso le Provincie e Regioni autonome, valido per impianti della medesima categoria.

DECRETA

1. Il patentino "ANSFISA" verrà rilasciato su richiesta dell'Esercente presentata alla DG-STIF ANSFISA previo soddisfacimento dei seguenti requisiti:
   - il patentino acquisito presso le Provincie e Regioni autonome deve essere in corso di validità (attestando con ciò il soddisfacimento dei requisiti fisici e morali) e non deve essere stato sospeso o revocato;
   - la categoria di impianti a cui si riferisce il patentino deve corrispondere con quella per cui si richiede il nuovo patentino ANSFISA;
   - sia stato frequentato idoneo corso di formazione per aggiornamento patentini come previsto dalla normativa emanata da ANSFISA. A tal fine deve essere presentato un attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento per la mansione di Capo Servizio, per impianti della medesima categoria richiesta, organizzati da Centri di formazione riconosciuti dall'Agenzia.
2. Il patentino "ANSFISA" avrà scadenza quinquennale a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato di frequenza del corso di aggiornamento.
3. Le successive procedure per il rilascio del nulla osta alla nomina di Capo Servizio seguono le usuali procedure di cui al D.D. n.288 del 17 settembre 2014 e la relativa normativa emessa dall'ANSFISA.
4. In caso di sospensione o revoca del patentino rilasciato da ANSFISA deve essere data comunicazione alla Provincia o alla Regione Autonoma che ha rilasciato il patentino originario.
5. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia (www.ansfisa.gov.it).

Il Direttore Generale
(Ing. Pietro Marturano)



Allegato 1:

- *Tabella relativa alla frequenza del corso di aggiornamento da seguire per il rilascio del patentino da Capo Servizio nel caso di possesso di patentino rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento.*

ALLEGATO 1

Tabella relativa alla frequenza del corso di aggiornamento da seguire per il rilascio del patentino da Capo Servizio

Corso di aggiornamento per l'ottenimento del patentino "ANSFISA"	Categoria Patentino Prov. Aut. di Trento
D	**D** ascensori verticali e inclinati;
C - D	**S** sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.
B2-C-D	**M** funivie monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento permanente alla fune di trazione ed impianti assimilabili;
B1-B2-C-D	**C** funivie bifuni e monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento temporaneo alla fune di trazione ed impianti assimilabili; funivie monofuni a movimento intermittente ed impianti assimilabili;
A-B1-B2-C-D	**B** funivie bifuni a va e vieni, funicolari terrestri su rotaie ed impianti assimilabili;